

# Regolamento di disciplina per la concessione gratuita di beni da parte del Centro per il libro e la lettura

## ARTICOLO 1

### Finalità

1. Il Centro per il libro e la lettura (di seguito denominato “Centro”), in attuazione dei principi generali fissati dal D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, nonché nel rispetto degli obiettivi e delle priorità istituzionali fissate con la Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, sostiene le iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni dirette a favorire e ad incrementare la diffusione della lettura anche attraverso la concessione gratuita di beni.

## ARTICOLO 2

### Principi

1. La concessione gratuita di beni, oggetto del presente Regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa in materia di promozione della lettura.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. I contributi di cui al presente Regolamento non attribuiscono diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

## ARTICOLO 3

### Soggetti beneficiari

1. Al fine di cui al precedente articolo, il Centro concede gratuitamente beni ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni, ecc. ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. e ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, possono beneficiare:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
  - b) associazioni e fondazioni che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
  - c) associazioni non riconosciute e comitati che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
  - d) altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
4. L'attività svolta dal richiedente non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume, nonché in generale alla legge.
5. Non possono beneficiare i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

#### ARTICOLO 4 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **“Concessione gratuita di beni”**: prestazioni gratuite di beni, in particolare di libri, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature del Centro.

#### ARTICOLO 5 Settore di intervento

1. La concessione gratuita di beni è ammessa, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n.34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, per progetti, iniziative, eventi e manifestazioni di promozione del libro e della lettura, di portata nazionale e/o internazionale, giudicate dal Centro di particolare utilità e rilievo, perché caratterizzate da originalità e congruenza del programma, ai fini dell'attuazione di «politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero» (art. 2 comma 1, D.P.R. 34/2010).

#### ARTICOLO 6 Concessione gratuita di beni

1. Per quanto riguarda la concessione gratuita di beni, in particolare la distribuzione di libri eventualmente nella disponibilità dell'Amministrazione, il Centro si riserva la facoltà di donare gli stessi alle strutture no profit che svolgano attività di promozione del libro e della lettura con particolare attenzione ai contesti di disagio sociale (carceri, ospedali, centri di salute mentali, etc.) e alle aree geografiche caratterizzate da carenza di biblioteche o librerie.

#### ARTICOLO 7 Trasparenza

1. Tutti i benefici saranno soggetti alla pubblicità sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC secondo quanto disposto dal legislatore in materia di Trasparenza.
2. Copia del presente Regolamento resterà pubblicato sul sito del Centro.

## **ARTICOLO 8**

### **Norme finali**

1. Le norme del presente Regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.